

24863/14

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLE E DIRITTI
In caso di diffusione si applica l'art.52 D. Lgs 180/03



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Ugo VITRONE - Presidente
- Dott. Massimo DOGLIOTTI - Consigliere
- Dott. Pietro CAMPANILE - Cons. Rel.
- Dott. Magda CRISTIANO - Consigliere
- Dott. Loredana NAZZICONE - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

MM

Elettivamente domiciliato in Roma, via Tuscolana, n. 404, nello studio dell'avv. Cristoforo de Caro, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso.

ricorrente

contro

BHA

Elettivamente domiciliata in Roma, via Ippolito

Art. 250 c.c.
Audizione minore.
Necessità

Cron. 24863

Rep.

Reg.G.16910/2012

Ud. 5.6.2014

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 51 del D.Lgs. 180/03 in quanto esposto d'ufficio contestato di parte imposto dalla legge

1174
2014

Nievo, n. 61, nello studio dell'avv. Giuseppina Menicucci, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso.

controricorrente

nonché nei confronti di

MG , **IN PERSONA DELLA CURATRICE AVV. FRB**

intimata

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, Sezione per i Minorenni, n. 1044, depositata in data 24 febbraio 2012;

sentita la relazione svolta all'udienza pubblica del 5 giugno 2014 del consigliere dott. Pietro Campanile;

Sentito per il ricorrente l'avv. M. de Caro, munito di delega;;

Sentito per la controricorrente l'avv. G. Menicucci;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto dott.ssa Francesca Ceroni, la quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso p.q.r..

Svolgimento del processo

1 - Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha rigettato il gravame propo-

sto da **MM** nei confronti di **BEH** avverso la decisione del Tribunale per i Minorenni di Roma con la quale costei era stata autorizzata, ai sensi dell'art. 250, comma 4, cod. civ., ad effettuare il riconoscimento, posto in essere per primo dall'appellante, della figlia minore **MG**.

1.1 - E' stato posto in evidenza l'interesse della predetta minore al riconoscimento, sottolineandosi l'importanza di due figure genitoriali di riferimento e osservando che i rilievi del **M** circa la personalità della **BA** non erano condivisibili, in quanto la stessa - pur avendo convissuto con un cittadino libico sospettato di aver compiuto un attentato terroristico in Germania - risultava esente da precedenti penali e giudiziari. Inoltre alcuni comportamenti, definiti maldestri, inerenti al tentativo della madre di avvicinare la bambina, erano da inquadrare nella necessità dell'elaborazione, in seguito, di un piano di recupero della capacità genitoriale.

1.2 - Per la cassazione di tale decisione il **M** propone ricorso, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, cui la **BA** resiste con controricorso.



Motivi della decisione

2 - Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 250 cod. civ., in relazione all'omessa audizione della minore, ancorché richiesta sia in primo grado, sia con l'atto di appello.

2.1 - La seconda censura prospetta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi della controversia, con riferimento sia alla situazione di pericolo derivante dal coinvolgimento della **BA** in situazioni delicate, tali da farla sottoporre a un programma di protezione, sia all'incapacità genitoriale della stessa, da desumersi dalle lunghe e ingiustificate assenze, sia, infine, al rigetto di specifiche istanze istruttorie.

2.2 - Con il terzo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 250 e 2697 cod. civ., avendo la corte territoriale omesso di considerare i benefici del secondo riconoscimento, non in astratto, ma in relazione allo specifico interesse della minore nel caso concreto, sulla base dell'assolvimento, nella specie carente, di un preciso onere probatorio da parte della madre.

2.3 - Si rappresenta, infine, l'estraneità al procedimento previsto dall'art. 250 cod. civ. dei provvedimenti intesi a regolare i rapporti fra la madre e la figlia, adottati dal giudice di primo grado e confermati dalla Corte di appello.

3 - Il primo motivo è fondato.

3.1 - Questa Corte ha già affermato, anche a Sezioni unite, il valore fondamentale del principio dell'ascolto del minore, sancito nella Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, art. 12, riferito ad "ogni procedura giudiziaria o amministrativa" in quella di Strasburgo del 1996, art. 6, nell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e recepito, quindi, nell'art. 155-sexies c.c., introdotto con la L. 8 febbraio 2006, n. 54. In particolare, è stato rilevato che "l'audizione dei minori nelle procedure giudiziarie che li riguardano e in ordine al loro affidamento ai genitori è divenuta comunque obbligatoria con l'art. 6 della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, ratificata con la L. n. 77 del 2003 (Cass. 16 aprile 2007 n. 9094 e 18 marzo 2006 n. 6081), per cui ad essa deve procedersi, salvo che possa arrecare danno al minore stesso, come risulta dal testo

della norma sovranazionale e dalla giurisprudenza di questa Corte (la citata Cass. n. 16753 del 2007)" (Cass. Sez. un., 21 ottobre 2009, n. 22238).

3.2 - L'operatività, in linea generale, del principio comporta l'insussistenza della necessità di motivare specificamente le ragioni della disposta audizione del minore; per converso, si ritiene che il giudice, nelle ipotesi in cui ravvisi di escludere l'ascolto, vale a dire solo quando esso sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori del fanciullo stesso (Cass., 26 aprile 2007, n. 9094; Cass., 11 agosto 2011, n. 17201), sia tenuto a fornire adeguata giustificazione.

3.3 - L'imprescindibilità dell'audizione, nei termini sopra delineati, non solo consente di realizzare la presenza nel giudizio dei figli, in quanto parti "sostanziali" del procedimento (cfr. la citata Cass., n. 22238 del 2009), ma impone certamente che degli esiti di tale ascolto si tenga conto.

Naturalmente le valutazioni del giudice, in quanto doverosamente orientate a realizzare l'interesse del minore, che può non coincidere con le opinioni dallo stesso manifestate, potranno in tal caso essere difformi (v. anche Cedu 9 agosto 2006, in ric. n. 18249/02): al riguardo si ritiene sussistente un



onere di motivazione direttamente proporzionale al grado di discernimento attribuito al minore (Cass., 17 maggio 2012, n. 7773).

4 - Per completezza di esposizione mette conto di precisare che con la l. n. 219 del 2012, mediante l'introduzione dell'art. 315-bis c.c., applicabile "ratione temporis", il diritto del minore di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano è stato ribadito in via generale, e che, con il decreto legislativo n. 154 del 2013, il principio in esame ha trovato ulteriori esplicazioni ed articolazioni nelle specifiche procedure riguardanti i minori (art. 336, comma 2, c.c.; art. 336-bis c.c.; art. 337-octies c.c.).

5 - Per quanto riguarda, poi, il procedimento di cui all'art. 250 c.c., comma 4, sussistono specifiche ed ancora più pregnanti ragioni che impongono l'ascolto del minore.

5.1 - L'obbligatorietà dell'audizione del minore infrasedicenne (ora infraquattordicenne) nel procedimento di cui all'art. 250 c.c., comma 4, è sempre stata riconosciuta da questa Corte sul rilievo che, pur non assumendo il minore la qualità di parte del procedimento, la legge impone che sia sentito - sempre che non ne sia incapace per ragioni di età o

per altre cause, da indicare nella motivazione del provvedimento - a fini istruttori, in vista dell'accertamento della rispondenza al suo interesse dell'opposizione al riconoscimento dell'altro genitore (ex multis Cass. 6660/1981, 2654/1987, 6093/1990, 6470/2001, 21359/2004, 395/2006).

5.2 - Più recentemente, tuttavia, la Corte costituzionale, nell'escludere l'incostituzionalità dell'art. 250 c.c., comma 4, per la omessa previsione della necessità della nomina di un curatore speciale del minore - necessità normalmente negata da questa Corte sul fondamento della mancanza della qualità di parte in capo a quest'ultimo (cfr. Cass. 6660/1981, 2654/1987, 6093/1990, 6470/2001) - ha affermato, al contrario, che al minore "va riconosciuta la qualità di parte nel giudizio di opposizione di cui all'art. 250 c.c.", di regola rappresentata dal genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento, ma per la quale può essere nominato un curatore speciale, ai sensi della norma generale di cui all'art. 78 c.p.c., tutte le volte in cui si profili in concreto un conflitto d'interesse con il genitore rappresentante (sent. n. 83 del 2011, nonché ord. n. 301 dello stesso anno).

5.3 - Tale interpretazione, posta dal giudice delle leggi a fondamento dall'esclusione dell'illegittimità costituzionale della norma in questione, è già stata recepita da questa Corte con recenti pronunce (Cass., 13 aprile 2012, n. 5884; Cass., 24 dicembre 2013, n. 28645), che hanno espresso un orientamento che il Collegio condivide ed al quale intende dare continuità. Deve invero ritenersi che la diversa giustificazione della già ritenuta obbligatorietà dell'audizione del minore degli anni sedici nel giudizio di cui all'art. 250 c.c., comma 4, non più radicata in mere esigenze istruttorie, bensì nella qualità di parte riconosciuta al minore stesso, renda il precetto in esame maggiormente ineludibile.

Del resto, questa Corte aveva già affermato che l'audizione del minore infrasedicenne, nella previsione dell'art. 250 c.c., è considerata "la prima fonte del convincimento del giudice"; di conseguenza "deve essere disposta d'ufficio e la sua omissione determina un vizio del procedimento" (Cass., 9 novembre 2004, n. 21359). Sotto tale profilo l'eccezione di inammissibilità del motivo, fondata sulla mancata richiesta dell'ascolto, non può essere condivisa.

La giustificazione della disposizione in esame sulla base della richiamata pronuncia del giudice delle leggi costituisce altresì il portato, come avvertito da autorevole dottrina e dalla giurisprudenza di questa Corte, della priorità, nell'ambito della sempre più affermata esigenza dell'audizione del minore in tutti i procedimenti che lo riguardano (art. 315-bis c.c.), dell'interesse del figlio minore che non abbia compiuto i sedici anni (ora quattordici), nel procedimento previsto dall'art. 250 c.c., comma 4, al riconoscimento della paternità naturale, come complesso dei diritti che a lui derivano dal riconoscimento stesso, ed in particolare, del diritto all'identità personale nella sua precisa ed integrale dimensione psico-fisica (Cass., 5 giugno 2009, n. 12984).

Non può omettersi di rilevare, d'altra parte, come le Sezioni unite di questa Corte, in una nota pronuncia (Cass., 21 ottobre 2009, n. 22238), abbiano posto in evidenza, in materia di affidamento, come costituisca violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto del minore, che non sia sorretto da espressa motivazione sull'assenza di discernimento che ne può giustificare l'omissione, in quanto lo



stesso è portatore d'interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore, e, per tale profilo, è qualificabile come parte in senso sostanziale.

6 - Ha dunque errato la Corte d'appello di Roma nell'omettere di procedere all'audizione senza indicare alcuna ragione di incapacità della minore a renderla.

7 - Le superiori considerazioni impongono di rilevare come l'omessa audizione della minore **GM**

, nata nel settembre dell'anno 2000, e quindi certamente in grado di esprimere la propria volontà in merito alla questione sottoposta all'esame del giudice del merito, abbia inficiato il procedimento, ragion per cui si impone - rimanendo assorbite le altre censure - la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, deciderà sul reclamo all'esito dell'audizione della predetta minore, provvedendo altresì in ordine al regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnato e


2

rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 6 giugno 2014.

Il Consigliere est.



Il Presidente

